

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 136 del 16/07/2015

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE
AGONISTICA 2015/2016: ISTANZA DA PARTE DELLA
SOCIETÀ LUPI DI CANOLO DEL 20/06/2015 ACQUISITA
AL PROT. N. 1841/IS – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO**

Ufficio Proponente: SPORT

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 16/07/2015

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE AGONISTICA 2015/2016: ISTANZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ LUPI DI CANOLO DEL 20/06/2015 ACQUISITA AL PROT. N. 1841/IS – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

Il DIRETTORE ISECS

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliere n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all'Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;

RICHIAMATA la nostra lettera n. 1437/IS del 21/05/2015 con la quale si invitavano le società sportive interessate a presentare domanda per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2015/2016;

Vista la domanda della società sportiva "I Lupi di Canolo" ricevuta il 20 giugno 2015 e acquisita al protocollo n. 1841/IS per l'assegnazione di spazi nell'utilizzo degli Impianti sportivi comunali, e segnatamente, l'impianto sportivo di Lemizzone per la stagione agonistica 2015/2016;

considerato che

in data 22 giugno 2015 prot. n. 1844/IS è giunta allo scrivente ufficio lettera con la quale la Società de "I Lupi", a fronte della richiesta del gestore dell'impianto sportivo di Lemizzone, di pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo dell'impianto stesso per i primi mesi dell'anno, ha rifiutato espressamente di procedere al pagamento per il periodo di fruizione 01/01-31/03/2015, prospettando solo l'intenzione di effettuare un pagamento decurtato per il periodo successivo, sull'assunto presupposto di una titolarità di gestione dell'impianto sportivo da parte dei Lupi;

tenuto conto che

come ricordato nella ns lettera Raccomandata PEC del 02/07/2015 prot. n. 1976/IS :

- la società i Lupi di Canolo è stata individuata quale aggiudicataria della gestione dell'impianto come da verbale del 22 dicembre 2014 approvato con provvedimento n. 170/2014 comunicato con racc. prot. n. 2449/IS del 23 dicembre 2014;
- che nonostante quanto sopra, la società i Lupi di Canolo non ha mai provveduto a prendere in carico quanto oggetto di affidamento, con grave disagio e disservizio per la collettività;
- che per l'effetto e stante il prolungarsi dell'inadempienza, l'intestata Amministrazione, con PEC n. 902/IS del 31/03/2015, ha provveduto alla revoca formale dell'affidamento concesso alla società stessa, la quale, infatti, non ha mai provveduto a versare nemmeno il canone concessorio annuo di cui all'art. 13 della convenzione;

- nel periodo 01.01.2015 – 31.03.2015 l'Associazione ARCI Lemizzone ha effettuato il mantenimento in continuità della funzionalità dell'impianto sportivo di Lemizzone in supplenza e

sostituzione della mancata effettiva presa in carico dell'impianto da parte della Società "I Lupi di Canolo" - la gestione di fatto assunta dall'Associazione ARCI Lemizzone è stata riconosciuta dalla scrivente Amministrazione con determina dirigenziale n. 56 del 2/04/2015 come da comunicazione prot. 975/IS del 14/04/2015, anche al fine del percepimento delle tariffe verso soggetti terzi in ragione dell'utilizzo dell'impianto e a ristoro dei servizi prestati e dei costi sostenuti per le utenze;

- nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica onde individuare un nuovo concessionario, con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 02/04/2015 a Voi comunicata con racc. a.r. / PEC prot. 975/IS del 14/04/2015, si è proceduto, stante l'urgenza e la necessità, all'affidamento straordinario ed immediato alla Associazione ARCI Lemizzone a far tempo dal 01.04.2015 al 31.07.2015, salvo necessaria proroga, per quanto sopra e fino a nuovo affidamento, per le esigenze legate alla gestione dell'impianto e dei servizi ad esso connessi si deve fare riferimento, come gestore alla Associazione ARCI Lemizzone

Ribadito nella medesima lettera del 02/07/2015 n. 1976/IS che

- in base a quanto già precisamente comunicato con la precedente lettera prot. n. 975/IS del 14/04/2015, riprendendo i contenuti della determinazione n. 56/2015, la società I Lupi di Canolo, non avendo mai assunto in carico la gestione dell'impianto in oggetto, non ha alcun titolo a pretendere alcunché da soggetti terzi e dall'Amministrazione per il periodo dal 01/01 al 31/03/2015, né può avanzare crediti per quel periodo, da scontare su quanto dovuto per il periodo successivo e che, per contro, in virtù della determinazione Dirigenziale n. 56/2015 sopraccitata, per il periodo dal 01/01/2015 è dovuto all'ARCI Lemizzone il pagamento delle tariffe definite in base al regolamento comunale, in quanto soggetto dapprima riconosciuto gestore, sia pure in sostituzione dell'inadempiente affidatario formale, e poi affidatario straordinario, dal 01/04/2015;

- Richiamato l'art 5 del vigente Regolamento Campi di cui alla deliberazione di CdA ISECS n. 19 del 27/06/2013 ai fini dell'assegnazione dei campi si dovrà tenere conto: *"del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili della società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, in ordine alla disciplina, al corretto uso delle attrezzature, all'effettivo utilizzo dei turni assegnati e al regolare pagamento delle tariffe dovute. A fronte di una grave situazione debitoria si giunge fino alla mancata assegnazione. In ogni caso anche in presenza di situazione irregolare, l'aggiudicazione degli spazi in sede di prima assegnazione deve intendersi come provvisoria, divenendo definitiva solo a completa regolarizzazione della posizione, che deve avvenire comunque prima dell'avvio degli effettivi utilizzi degli spazi nella stagione successiva"*

Ricordato che da ultimo proprio con lettera n. 1976/IS del 02/07/2015 si è proceduto a comunicare alla Società i Lupi di Canolo che, il comportamento tenuto dai responsabili della società nel corso dei precedenti affidamenti, la grave situazione debitoria derivante dal mancato pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Lemizzone dal 01/01/2015 fino alla fine dell'attuale stagione sportiva, quantificato, dopo controllo dei conteggi del soggetto gestore ARCI Lemizzone in € 3.260,00, unitamente all'esplicito rifiuto da parte dei responsabili della stessa di procedere al pagamento di quanto dovuto pur a fronte dell'utilizzazione dell'impianto, costituiscono circostanze tali da giustificare la mancata assegnazione degli spazi, con adozione da parte della scrivente Amministrazione di apposito provvedimento amministrativo di diniego rispetto all'istanza di assegnazione spazi per la prossima stagione sportiva 2015/16, acquisita al prot. n. 1841/IS il 20/06/2015.

Che, in considerazione di quanto sopra e in previsione dell'adozione del provvedimento finale relativo alle assegnazioni degli spazi per la prossima stagione sportiva, con la medesima lettera si fissava un termine perentorio per "procedere al pagamento entro e non oltre il termine perentorio del 13 luglio 2015 con l'avvertimento che, in mancanza, non sarà possibile procedere nemmeno all'assegnazione in via provvisoria degli spazi in esame ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento campi" comunicando altresì che *"ai sensi del citato art 10-bis della L. 241/1990 la società istante ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente"* costituendo le summenzionate ragioni elementi idonei a fondare il rigetto della domanda di assegnazione presentata.

Considerato che ad oggi i suindicati termini sono scaduti e nessun pagamento risulta essere stato eseguito dalla società sportiva i Lupi di Canolo, né tantomeno sono pervenute alla scrivente amministrazioni osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/90, viene a sostanzarsi e confermarsi la grave morosità nel pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Lemizzone, come sopra definito nella sua entità

RITENUTO DI PROCEDERE con il Provvedimento amministrativo di diniego rispetto all'istanza della Società i Lupi di Canolo di assegnazione spazi per la prossima stagione sportiva 2015/2016 acquisita al prot. n. 1841/IS del 20/06/2015;

Quanto sopra premesso ritenuto e considerato

Richiamati l'art 5 e l'art 8 del vigente "Regolamento Campi" di cui alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 19 del 27/06/2013, in particolare con riferimento alla possibilità di procedere alla riscossione forzata del debito, in caso di persistenza del mancato pagamento;

DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi espressamente richiamati in narrativa, all'adozione di provvedimento di diniego rispetto all'istanza presentata dalla Società "I Lupi di Canolo" con lettera del 20/06/2015 ns prot. n. 1841/IS tesa ad ottenere l'assegnazione di spazi negli impianti sportivi comunali nella stagione sportiva 2015/16;
2. Di inoltrare comunicazione Raccomandata PEC alla società "I Lupi di Canolo" circa i contenuti di diniego di cui al presente provvedimento riguardo all'istanza presentata
3. Di individuare il Responsabile del Procedimento come segue: Servizio Sport ISECS dott. Preti Dante 0522/732.064 e-mail dpreti@comune.correggio.re.it

 Il Direttore ISECS
Dott. Preti Dante
Preti Dante